

I DISCIPLINA
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Desideranti
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Controlli di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavoro

- Art. 8 - Graduatorie della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduatorie della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto
- Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente articolato è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente articolato il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 s.m.l., è menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1

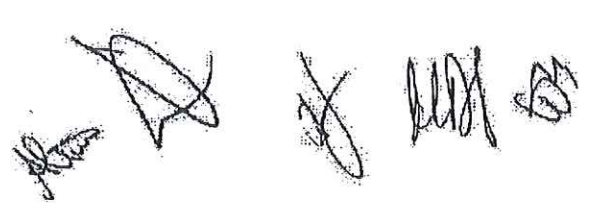
Procedure di affidamento - Opere per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 3, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente articolato; la disciplina dell'incentivazione è applicabile anche alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente articolato.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;



- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Cap. II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente articolo:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi - indipendentemente dal loro valore - in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente articolo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa può essere attribuito, secondo intese specifiche con la stessa, un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalle intese medesime, comunque entro i limiti di incentivabilità previsti dal Codice dei contratti.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

4. Nel caso in cui altri enti ricorrano al Comune di Saluzzo per attività di committenza, al personale del Comune saranno attribuite le quote degli incentivi tecnici con applicazione della disciplina contenuta nel presente articolo, relativamente alle fasi svolte, con riparto d'intesa con l'ente che si avvale delle prestazioni.

Note: L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

Art. 7

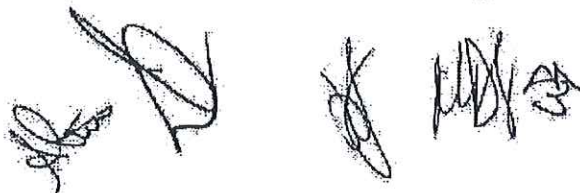
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente articolo, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficiamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.



3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Fino a euro 2.000.000	percentuale del 2%
Oltre euro 2.000.000	percentuale del 1,9%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	50%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo (nel caso di redazione direttamente dell'esecutivo, la quota per la voce precedente si somma a quella della presente voce)	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%

Verifica del progetto ai fini della sua validazione/Validazione	8%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori, ufficio direzione lavori	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Regolare esecuzione/ collaudo statico/ collaudo tecnico amministrativo	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, e tali attività non siano comunque svolte da soggetti esterni, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente iparammetrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	
Fino a euro 1.000.000	percentuale del 2%
Oltre euro 1.000.000	percentuale del 1,5%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e che tale nomina sia obbligatoria in base al d. lgs. N. 36/2023 o comunque consentita dal medesimo.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	40%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%

Redazione del progetto (livello unico)	10%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione	20%
Collaudo/Regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, e tali attività non siano comunque svolte da soggetti esterni, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione, o la medesima è suscettibile di riduzione. Ai fini della riduzione si tiene in conto degli elementi di cui al primo comma; l'erogazione avviene per l'intera quota spettante nel caso tutti gli elementi considerati siano stati di grado soddisfacente, mentre avviene in misura ridotta nei casi in cui si riscontrino un grado maggiormente ridotto, secondo la seguente griglia (a cura del dirigente/apicale):

grado soddisfacente (erogazione in misura piena): il lavoratore ha espletato le attività perseguendo costantemente l'obiettivo di massima organizzazione operativa ai fini della più sollecita possibile programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione dell'investimento;

grado discreto (erogazione nella misura del 75%): il lavoratore ha espletato le attività in modo corretto, con buona attenzione all'obiettivo di cui sopra;

¹ A tal riguardo, vedasi sentenza n. 10323 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile.

Allegato

grado appena sufficiente (erogazione nella misura del 50%); il lavoratore ha espletato le attività in modo corretto, ma con modesta attenzione all'obiettivo di cui sopra;

grado insufficiente: prestazioni estremamente ridotte, scarsa attenzione all'obiettivo: nessuna erogazione;

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

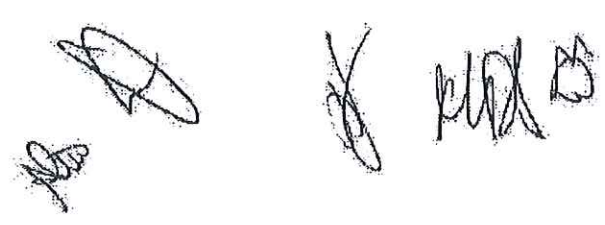
Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente articolato.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnati di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corrispondenza dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure, se non individuato, dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, ovvero acquisita dal RUP scheda proposta di riparto.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.



3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai collaboratori e al collaudatore), il Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuati, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna ed esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. La liquidazione è ammissibile solo previa verifica dell'effettiva disponibilità delle somme, nonché della previsione del relativo budget all'interno del fondo salario accorrendo corrispondente alla categoria di personale interessata (dirigenti, non dirigenti). Per tale verifica, il Dirigente/responsabile competente si avvale del Servizio personale e del Servizio finanziario.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnata nell'anno di competenza, o per periodi temporali individuati.

Art. 19

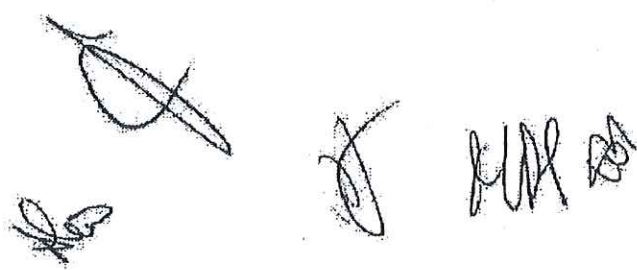
Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente articolo, in forma aggregata o inquadri, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente articolato, si rinvia alla disciplina applicabile in materia. In ogni caso, per la gerarchia delle fonti, le disposizioni normative prevalgono sempre sulle disposizioni dell'articolato, ed eventuali disposizioni sopravvenute non compatibili con le previsioni del medesimo si intendono applicabili in loro sostituzione senza necessità di modifiche espresse.
2. In particolare, trattandosi di prima applicazione delle nuove disposizioni, sono fatti salvi gli orientamenti interpretativi che pervengano da soggetti sovraordinati o deputati a tali iniziative, fra cui in particolare la Corte dei Conti, l'Aran, il Mef e la Funzione pubblica, il Mit. Non si darà corso all'attuazione delle disposizioni dell'articolato che siano in contrasto con tali orientamenti, ovvero le stesse saranno applicate con adattamento a tali orientamenti.

The bottom of the page contains several handwritten marks. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'P'. Below it, there are smaller, less distinct marks. To the right of the 'P' signature, there is another signature that looks like 'J' or 'G'. Further to the right, there are initials that appear to be 'LUP' followed by a small mark that could be '20' or '21'.

Costruzione Fondo risorse contrattazione integrativa

Risorse stabili									
UNICO IMPEGNO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C. 2 CCNL 2004-09) (ART. 67 C. 1, 1° PERIODO, CCNL 2016-19)									
INCREMENTO FONTE 2003-05 - (ART. 32 CC. 1-27) (CONFERENZE STABILIMENTE L. 0.2003 N. 3. 2003; NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.F. ART. 67 C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-19)									
INCREMENTO CCNL 2004-06 - (ART. 4, CC. 1-46 PARTE FISSA)									
INCREMENTO CCNL 2006-08 - (ART. 8, CC. 2-6.7 PARTE FISSA)									
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C. 2, CCNL 2000-07) (ART. 67 C. 3 LET. G) CCNL 2016-19; IME INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)									
Incremento decreto 25/2025									
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D. LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 LET. D) CCNL 2016-19)									
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (RIDETERMINAZIONE CONSUNTIVA N. 14 CCNL 2002-05 - N. 1 CCNL 2004-09)									
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (RIDETERMINAZIONE CONSUNTIVA N. 14 CCNL 2002-05 - N. 1 CCNL 2004-09) (ART. 67 C. 3 LET. B) CCNL 2016-19)									
nuova dichiarazione congiunta: tutti limiti gli incrementi derivanti da CCNL 16-18									
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C. 1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C. 2 LET. G) CCNL 2016-19)									
limiti di incrementi successivi al 2016, poiché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario									
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15 C. 1, LET. D) CCNL 1998-2001) (ART. 67 C. 2 LET. G) CCNL 2016-19)									
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON ALIMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15 C. 5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C. 3 LET. G) CCNL 2016-19)									
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C. 2, CCNL 2000-07) (ART. 67 C. 3 LET. G) CCNL 2016-19; IME INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)									
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART. 67 C. 3 LET. G) CCNL 2016-19)									
Nuova dichiarazione congiunta: tutti limiti									
INCREMENTO art. 73 comma 1 lettera b 84,50 a dipendente al 31.12.2018									
Differenziale progressioni orizzontali									
Differenziali B3 e D3									
RISORSE STABILI ESCLUSE DALL'IMPEGNO ART. 21 C. 2									
TOTALE RISORSE STABILI									
Risorse variabili spogiate al limite									
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 749/1997, ART. 75 C. 1, LET. D) CCNL 1998-2001) (ART. 67 C. 3 LET. E) CCNL 2016-19)									
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C. 3, CCNL 2000-2007, ART. 3, C. 2, L. 660/1996, ART. 35 C. 1, LET. P) D.LGS 440/1997) (ART. 67 C. 3 LET. E) CCNL 2016-19)									
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 18 C. 1 LET. K) CCNL 1998-01) (ART. 67 C. 3 LET. E) CCNL 2016-19)									
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA FARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESSO, CESSAZIONE (ART. 67 C. 3 LET. E) CCNL 2016-19)									
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA ALIMENTO DOG ORGANICA - (ART. 15 C. 5, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C. 3 LET. E) CCNL 2016-19)									
bi CCNL 2016-19) di cui € 400,00 per attività di natura straordinaria									
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 75 C. 2 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C. 3 LET. H) e C. 1 CCNL 2016-19) SOLO VERIFICA SOSTENIBILITA' RELATIVA CAPACITA' DI SPESA									
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 34, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C. 3 LET. N) CCNL 2016-19)									
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27 CCNL 14.5.2000) (ART. 67 C. 3 LET. E) CCNL 2016-19)									
INGENTIVAZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) IN DICHIARAZIONE CONSUNTIVA N. 1 CCNL 2016-19, CIO' SAI, AUT. D.M. N. 62019) DAL 19.04.2016 al 31.12.2017									
Risorse variabili NON soggette al limite									
ECONOMICHE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C. 5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C. 1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-19)									

Handwritten signature and initials.

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE		2018	2025
PROGRESSIONI ORIZZONTALI anni precedenti (ART. 66 c.1 CCNL 2011-18/18/19 AS-Chilavarezzi 4.361,89+Assegnio ad personam Morano 792,18+ 34,125,95+ INCREMENTO CCNL 2016/2018 e 2018/19 differenziale PQ contratto 2018 4387,50 progressioni anno 2022 5.553,20 progressioni 2023 1515,65 progressioni 2024 1600+Ingressi mensili per 2025 35.673 del ottobre novembre dicembre e in ordinata INDENNITA' DI COMPARO GUERITA CARICO FONDO INDEBITA' DI COMPARO (10.708,40+ Chiacchiera +Miorini)= (ART. 66 c.1 CCNL 2016-19) ECONOMIA RINVIATO PER 2021 ART. 71 comma 2022 ART. 72 PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DEGRADAZIONE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 60 C.2 LET. B) CCNL 2015-19) ECONOMIA RINVIATO PER 2021 economia 2027- 1.883,10 TESTO assegno da Montepi 6099,04 scatta da 01/01/2025 perche' DE finanziamento di amministrazione 225,27 Albirol INDEBITA' PERSONALE EDUCATIVO ASI NIDO (ART. 31 c.1 SECONDO PERIODO CCNL 14.09.2000) (ART. 68 c.1 CCNL 2018-19) MAGGIORAZIONE SERVIZIO DOMINICALE INDEBITA' EX VII DE NON TITOLARE PO (ART. 37 c.1 CCNL 06/07/1999) (ART. 60 c.1 CCNL 2016-19) Differenziali progressioni economiche art. 79 c.1 lettera D Differenziali D3 e D5 progressioni anno 2025.		€ 36.832,95 € -10.709,40 € - € - € - € -	€ 48.167,04 € 10.709,40 € 8.290,41 € 3.500,00 € 1.000,00 € 4.387,50 € 8.523,47 € 3.500,00 € 1.523,93 € 4.056,96
DA PARTE STABILE		€ 174.509,35	€ 165.950,00
PARTE PREVALENTE		€ 4.800,00	€ 4.056,96
RISORSE ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CHI ALTA' ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONE PIU' ELEVATE NON PIU' ELEVATE) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 69 C.2 LET. A) CCNL 2016-19) (7099) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 69 C.3 LET. B) CCNL 2016-19) ALLEGATO 395 DELLE RISORSE EX ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CHI ALTA' ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONE PIU' ELEVATE NON PIU' ELEVATE) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE SERVIZI VIGILANZA PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PROGETTI 3100 segue progressione 1500 nuove in ingresso 1500 INDEBITA' BONORDONI DI LAVORO (ART. 67 C.2 LET. A E B) 79195 CCNL 2016-19) (RISCHIO E RISPARSIO Carriero) INDEBITA' TURNO, REPERIBILITA' E COMPENSI 245,61 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2 LET. D) CCNL 2016-19) COMPENSI SPECIFICI RESPONSABILITA' (ART. 68 C.2 LET. D) E ART. 10 QUINQUES CCNL 2016-19) (E 2) (Migliori salario e stato civile) INDEBITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 69 C.3 LET. D E ART. 34 QUATER CCNL 2016-19) INDEBITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2 LET. D E ART. 35 SECS CCNL 2016-19) COMPENSI PER VISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTR (ART. 68 C.2 LET. D) ART. 67 C.3 LET. D) E ART. 10-TER CCNL 2016-19) COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 64 CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.2 LET. D) E ART. 67 C.3 LET. D) CCNL 2016-19) DISTRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Importo destinato TOTALE FINALE € 1.830,40		€ 9.000,00 € 6.540,00 € 1.160,00 € 6.000,00 € - € - € 20.450,00 € 25.000,00 € - € 122.089,87 € 78.890,91 € 200.789,78 € 0,00	

(3) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ad IRAP), a carico del datore di lavoro.

00
1a
15